

N. 18403 di racc. C.F. MTT PCR 54806 26480 N. 181888 di rep.
P.IVA 07180490158
(Esente da bollo - Art. 17 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 - duemilasette,
il giorno 27 - ventisette, del mese di luglio,
In Lodi, Piazza della Vittoria n.47.

Avanti a me Dottor Piercarlo Mattea Notaio residente in Lodi
ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, alla pre-
senza dei testimoni a me noti ed idonei:

Bertolli Gianluigi, nato a Milano il 27 novembre 1951, domi-
ciliato a Milano, in Via Petitti n. 16,

Badini Maria Teresa, nata a Lodi il 4 aprile 1966, domicilia-
ta a Borghetto Lodigiano, in Frazione Vigarolo,
sono presenti i signori:

DELLAVALLE GIUSEPPINA, nata a Zelo Buon Persico il 26 marzo
1941, domiciliata a Lodi, in Via Magenta n. 65, codice fisca-
le DLLGPP41C66M1580;

DELLA VALLE ROSA AMABILE, nata a Zelo Buon Persico il 29 mag-
gio 1926, domiciliata a Lodi, in Via Magenta n. 63, codice
fiscale DLLRMB26E69M158L;

MARINO LUCIA, nata a Felitto il 19 settembre 1951, domicilia-
ta a Lodi, in Via Magenta n. 63, codice fiscale
MRNLCU51P59D527N;

PJETRI ROZE, nata a Lezhe (Albania) il 23 gennaio 1975, domi-
ciliata a Lodi, in Via Magenta n. 63, codice fiscale
PJTRZO75A63Z100M;

SALVADE' Don GIUSEPPE, nato a Milano il 17 novembre 1930, do-
miciliato a Lodi Vecchio, in Via Leonardo da Vinci n. 4, co-
dice fiscale SLVGPP30S17F205N.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,
i quali mi richiedono di ricevere il presente atto ed alla
presenza dei testimoni dichiarano di costituire, come costi-
tuiscono, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice
Civile, una Fondazione denominata:

"Fondazione Casa della Giovane Angela Clerici - Organizzazio-
ne Non Lucrativa di Utilità Sociale" con sede in Lodi, Via
Magenta n. 63.

Al fine di fornire alla Fondazione i mezzi per il conseguimen-
to del proprio scopo istituzionale i comparenti dichiarano
di costituire il patrimonio iniziale della Fondazione median-
te conferimento in denaro della complessiva somma di Euro
60.000,00 (sessantamila virgola zerozero) e precisamente Euro
12.000,00 (dodicimila virgola zerozero) da parte di ciascun
socio fondatore nel modo che segue:

- DELLAVALLE GIUSEPPINA: per Euro 5.000,00: assegno circolare
non trasferibile emesso in data 23 luglio 2007 n. 6201218894
- Banca Popolare di Lodi, per Euro 5.000,00: assegno circola-
re non trasferibile emesso in data 23 luglio 2007 n.
6201218895
- Banca Popolare di Lodi; per Euro 2.000,00: asse-

Registrato a Lodi

il 02 AGO. 2007

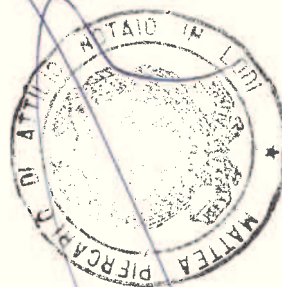
al N. 7143

Vol.

Serie

Esatti €

F.to



gno circolare non trasferibile emesso in data 23 luglio 2007 n. 6201218899 - Banca Popolare di Lodi;
- DELLA VALLE ROSA AMABILE: per Euro 2.000,00: assegno circolare non trasferibile emesso in data 23 luglio 2007 n. 6201218896 - Banca Popolare di Lodi; per Euro 5.000,00: assegno circolare non trasferibile emesso in data 23 luglio 2007 n. 6201218898 - Banca Popolare di Lodi; per Euro 5.000,00: assegno circolare non trasferibile emesso in data 23 luglio 2007 n. 6201218897 - Banca Popolare di Lodi;
- MARINO LUCIA: per Euro 12.000,00: assegno circolare non trasferibile emesso in data 24 luglio 2007 n. 6301056599 - Banca Popolare di Lodi;
PJETRI ROZE: per Euro 12.000,00: assegno circolare non trasferibile emesso in data 24 luglio 2007 n. 6301056598 - Banca Popolare di Lodi;
- SALVADE' Don GIUSEPPE: per Euro 12.000,00: assegno circolare non trasferibile emesso in data 24 luglio 2007 n. 6301056600 - Banca Popolare di Lodi.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che i comparenti qui mi esibiscono e che firmato dai comparenti, dai testimoni e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

A comporre il primo Consiglio di Gestione vengono nominati i signori:

DELLAVALLE GIUSEPPINA - Presidente

MANZONI MADDALENA, nata a Mairago il 17 agosto 1935, domiciliata a Lodi, in Via Magenta n. 63, codice fiscale MNZMDL35M57E840I - Vice-Presidente

MARINO LUCIA - Consigliere

CAVALLI ELISEO, nato a Lodi il 27 giugno 1947, domiciliato a Lodi, in Via Nino Dall'Oro n. 21 codice fiscale CVLLSE47H27E648V - Consigliere

ROSSI Don PIERLUIGI, nato a Lodi il 14 novembre 1968, domiciliato a San Martino in Strada, in Via Manzoni n. 36, codice fiscale RSSPLG68S14E648U - Consigliere.

La signora DELLAVALLE GIUSEPPINA viene delegata a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della Fondazione.

Si richiedono le agevolazioni tributarie di cui agli articoli 17 e 22 D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (esenzione dall'imposta di bollo e applicazione dell'imposta di registro in misura fissa).

Del presente, con l'allegato, alla presenza dei testi, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con i testi e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 17.15.

L'atto è scritto da persona di mia fiducia e da me completato su quattro facciate fin qui di un foglio.

F.to: DELLAVALLE GIUSEPPINA
F.to: DELLA VALLE ROSA AMABILE
F.to: LUCIA MARINO
F.to: PJETRI ROZE
F.to: SALVADE' Don GIUSEPPE
F.to: GIANLUIGI BERTOLLI teste
F.to: BADINI MARIA TERESA teste
F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
con sede in Lodi**

ARTICOLO 1

Costituzione

E' costituita la Fondazione denominata

"Fondazione Casa della Giovane Angela Clerici - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"

con sede in Lodi, Via Magenta n. 63.

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Fondazione Casa della Giovane Angela Clerici- ONLUS".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Gestione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2

Natura e principi

La Fondazione afferma la sua ispirazione cristiana, nella consapevolezza di svolgere una funzione sociale importante per il territorio di pertinenza. La sua attività è informata ai principi del perseguimento del bene comune, della dignità della persona umana, della solidarietà e della sussidiarietà propri della dottrina sociale della Chiesa Cattolica. La Fondazione garantisce l'accoglienza dei soggetti, di cui al successivo art. 3, senza discriminazioni, nel rispetto della loro individualità, secondo i principi "di solidarietà", "di giustizia sociale" e "di salute".

ARTICOLO 3

Scopi

La Fondazione si propone di diffondere il Vangelo aiutando concretamente le persone in difficoltà attraverso le attività di accoglienza, di assistenza, di solidarietà sociale e di beneficenza, per le giovani e le donne che si trovano in situazioni di emarginazione, di disagio e di disadattamento sociale in genere.

A tal fine la Fondazione opera nell'ottica di mantenere e gestire strutture importanti ed innovative, con spazi adiacenti e di servizio,

destinate ad ospitare, anche per lunghi periodi, i summenzionati soggetti, nonché le attività didattiche, formative, occupazionali, culturali e sociali in genere ad essi indirizzate, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo degli stessi.

La Fondazione promuove, inoltre, tutte le attività accessorie o direttamente connesse alla propria opera, quali, in via esemplificativa e non esclusiva, eventi, conferenze, iniziative di *fund rising* (anche tramite l'offerta di oggetti o generi alimentari di modico valore), studi, pubblicazioni e ogni altra attività di carattere socio-culturale atta a sensibilizzare l'opinione pubblica, circa le problematiche legate al disagio giovanile e a creare quelle necessarie sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate o che non siano ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4

Sedi Operative

La Fondazione, operante principalmente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, nell'ottica di diffusione della propria opera di assistenza ed evangelizzazione, potrà, ove lo ritenesse opportuno, aprire nuove sedi operative, senza limitazioni, se non quelle derivanti da normative nazionali e internazionali concernenti le attività svolte dalla Fondazione stessa.

ARTICOLO 5

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esclusivo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di una o più attività;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione.



ne medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

g) istituire premi e borse di studio;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 6

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 7

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro impiegabile per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti, società e privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ARTICOLO 8

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi di privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 9

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Gestione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del Codice Civile.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili, anche in modo indiretto, o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

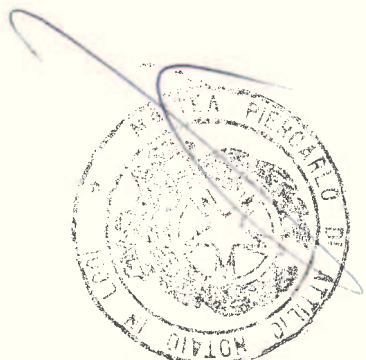
ARTICOLO 10

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono i Fondatori Promotori. Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

ARTICOLO 11

Organi della Fondazione



Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione
- il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 12

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da un numero variabile da tre a cinque membri.

La composizione sarà la seguente:

- 3 membri nominati dall'Assemblea dell'Associazione Operaie del Santo Vangelo;
- 2 membri nominati per cooptazione dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Operaie del S. Vangelo;

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati.

Il Consiglio di Gestione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri di spettanza dell'Associazione Operaie del Santo Vangelo.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta di uno dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei a garantirne la conoscenza di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo.
- deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione ;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 13

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è il Presidente del Consiglio di Gestione è la legale rappresentante dell'Associazione Operaie del S. Vangelo o persona dalla medesima delegata.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

ARTICOLO 14

Collegio dei Revisori dei Conti

Ove ritenuto necessario dal Consiglio di indirizzo, sarà nominato un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, nominato dalla rappresentante legale dell'Associazione Operaie del Santo Vangelo ed i restanti dai Fondatori a maggioranza. Il Presidente del Collegio dei revisori dovrà essere scelto tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Gestione.

ARTICOLO 15

Gratuità del mandato

Tutte le cariche ricoperte all'interno della Fondazione, esclusa quella di membro del Collegio dei Revisori, sono a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese strettamente necessarie per l'espletamento del mandato.

ARTICOLO 16

Soci benemeriti

Presso la Fondazione è istituito l'albo dei "Soci benemeriti" nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Gestione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che ab-

biano contribuito con particolare dedizione al perseguimento dei fini statuari.

ARTICOLO 17

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Lodi e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

ARTICOLO 18

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano finalità analoghe o affini o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso, il destinatario del patrimonio dovrà essere un ente giuridicamente riconosciuto di ispirazione religiosa cristiana cattolica.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa torneranno in disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 19

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Tellevalle Giuseppe
Tellevalle Rosa Gabriella
Luna Maria
Pietri Rosa
Salsardi de Giuffrè
Gianni Bertoli - Tese
Bertoli Roberto Tese

[Signature]



Copia conforme all'originale che si rilascia
per uso *di legge*
Lodi, **19 SET. 2007**



[Handwritten signature]